

## **Corte di Cassazione, Sezione 2 civile**

### **Sentenza 15 maggio 2002, n. 7061**

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 3.10.87 la Spirale S.p.A. - premesso che aveva dato ad Albiero Omer, titolare dell'omonima ditta, l'incarico d'eseguire alcuni lavori concernenti la copertura in lamiera zincata, interamente saldata ed impermeabile, della sala lavorazione campioni sita nel capannone di proprietà d'essa committente; che il prezzo dei lavori era stato stabilito in £ 3.500.000; che le opere commissionate non erano state eseguite a regola d'arte, in quanto non permettevano il deflusso dell'acqua su tutta la terrazza ed in alcuni punti la copertura non aderiva al piano d'appoggio; che, nonostante varie diffide, la ditta Omer si era sempre rifiutata d'intervenire per ovviare agli inconvenienti suddetti, dai quali erano derivati danni per i quali s'era reso necessario il rifacimento dell'opera a regola d'arte da parte di una diversa impresa - conveniva Albiero Omer innanzi al pretore di Borgo Valsugana, chiedendo dichiararsi risolto il contratto per inadempimento del convenuto, e questi condannarsi alla restituzione dell'acconto versatogli ed al risarcimento dei danni quantificati in £ 3.000.000.

Costituendosi, l'Omer contestava gli assunti avversari assumendo d'aver eseguito i lavori a regola d'arte ed eccependo che eventuali vizi non potessero essergli imputati poiché già in un primo sopralluogo aveva provveduto a far rilevare la cattiva esecuzione del piano d'appoggio sul quale avrebbero dovuto essere poste in opera le lamiere zincate e, nonostante ciò, l'attrice gli aveva ordinato d'eseguire comunque il lavoro; concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande ed, in via riconvenzionale, la condanna della Spirale al pagamento del residuo prezzo dell'opera pari a £ 3.013.774.

Con sentenza 25/95, il pretore di Borgo Valsugana - rilevato che l'accertamento tecnico preventivo, espletato su istanza dell'attrice, aveva escluso la presenza d'infiltrazioni; ritenuto che le ondulazioni e gli ingobbamenti della lamiera di copertura non potessero considerarsi un vizio di rilevanza tale da rendere l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione e che, inoltre, stante l'inattendibilità dei testi escussi, non fosse stata raggiunta la prova dei vizi e dei difetti lamentati, né quella della sussistenza degli asseriti danni, nonché del nesso di causalità tra i primi ed i secondi - rigettava le domande proposte dall'attrice, questa condannando al pagamento del saldo del residuo prezzo in favore dell'Omer.

Avverso tale decisione la Spirale S.p.A. proponeva appello, dolendosi che il pretore avesse travisato le risultanze processuali sui vizi e difetti della prestazione contrattuale Omer e, quindi, erroneamente rigettato la domanda di risoluzione del contratto e riconosciuto alla controparte il diritto alla percezione del residuo corrispettivo nonostante la gravità del suo inadempimento.

Si costituiva l'Omer contestando le avverse doglianze e chiedendo il rigetto del gravame.

Espletata consulenza, con sentenza 19.5.99 il tribunale di Trento - ritenuto che le testimonianze assunte in primo grado avessero provato come dopo l'esecuzione dei lavori da parte dell'Omer, si fossero verificati fenomeni d'umidità ed infiltrazioni tali da danneggiare i campioni esistenti nel capannone della Spirale; che il consulente, pur non avendo potuto stabilire se si fossero verificate o meno infiltrazioni, non rilevate in sede di accertamento tecnico preventivo, avesse comunque evidenziato come secondo la "regola d'arte" la posa in opera della lamiera sarebbe dovuta avvenire senza discontinuità e senza ingobbamenti od ondulazioni o rigonfiamenti e come l'opera realizzata fosse assolutamente inidonea all'uso cui era destinata, poiché inadatta a consentire una piena impermeabilizzazione del capannone; che la domanda di risarcimento dovesse, dunque, essere accolta ed i danni quantificati in base alle risultanze della consulenza - accoglieva l'appello ed in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava risolto il contratto d'opera dedotto in giudizio condannando l'Omer al pagamento in favore della Spirale S.p.A. della somma di £ 8.148.000, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza Albiero Omer proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

Resisteva la Spirale S.p.A. con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno preliminarmente precisare, per esigenza di correttezza concettuale almeno in questa sede di legittimità, come la controversia si svolga tra la S.p.A. Spirale ed Albiero Omer - questi, se vuolsi, nella sua qualità di titolare della ditta omonima - e non tra la S.p.A. Spirale e la Ditta Omer - in persona del suo titolare - giacché la ditta è un bene, immateriale, costituito dal nome sotto il quale l'imprenditore svolge la propria attività, e non un soggetto di diritto; onde, sebbene l'individuazione dell'imprenditore attraverso la sua ditta piuttosto che attraverso il suo nome personale, questo comunque nella prima necessariamente contenuto o rappresentato per sigla ex art. 2563/II c.c., possa egualmente aver luogo in modo efficace, tuttavia, se pur diffusa nella prassi, non è corretta l'indicazione di un bene, la ditta appunto, quale intestatario di atti giuridici, sostanziali e/o processuali che siano.

Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando falsa applicazione dell'art. 1668/II c.c. - si duole che il tribunale abbia erroneamente ritenuto l'opera del tutto inidonea allo scopo, in quanto la stessa era destinata ad impermeabilizzare il manto di copertura e non a rendere la terrazza pedonabile o a trasformarla in area di transito.

Il motivo non merita accoglimento.

Anzi tutto, va rilevato che il vizio della sentenza previsto dall'[art. 360](#) n. 3 c.p.c. dev'esser dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata risultino in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Nella specie, il ricorrente, oltre ad introdurre un tema d'indagine in fatto del tutto nuovo ed inammissibile in questa sede relativamente alla destinazione dell'opera de qua a piano di calpestio piuttosto che a semplice copertura, non svolge argomentazione alcuna in diritto onde suffragare la pretesa violazione, da parte del giudice del merito, dell'art. 1668/II c.c., onde la censura risulta inidoneamente formulata in relazione al dichiarato scopo di prospettare al giudice di legittimità un vizio ex art. 360 n. 3 c.p.c..

D'altra parte, neppure si può, come nel motivo in esame, ricondurre nell'ambito d'una censura per violazione di legge la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarci, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione.

Anche sotto tale profilo, tuttavia, il motivo risulta inidoneamente formulato e, comunque, da disattendere, in quanto sostanzialmente inteso ad un ulteriore giudizio sul fatto - tra l'altro, come già rilevato, introducendo elementi di giudizio che non hanno formato oggetto di contraddittorio in sede di merito e non presi in considerazione dai giudici di quella fase - inammissibile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo, il ricorrente - denunciando vizi di motivazione sulla valutazione delle risultanze degli elaborati dei consulenti Degan e Lucchetta in ordine alle infiltrazioni - si duole che il tribunale abbia contraddittoriamente, da un lato, ritenuto provata dalle dichiarazioni testimoniali la sussistenza di fenomeni di umidità e d'infiltrazioni e, dall'altro, dato atto dell'impossibilità per il consulente di stabilire se si fossero effettivamente verificate infiltrazioni.

Il motivo non merita accoglimento.

Nessuna contraddittorietà si ravvisa, infatti, nella motivazione dell'impugnata sentenza, dacché, pur dandosi atto che al momento degli accertamenti il consulente non era stato in grado di constatare se si fossero verificate infiltrazioni, si tien conto, tuttavia, di come lo stesso consulente avesse, non di meno, evidenziato il nesso di causalità tra i vizi della posa in opera della copertura e la possibilità d'infiltrazioni e di come, infatti, queste si fossero di fatto verificate giusta le deposizioni dei testimoni.

D'altra parte, oltre che sull'inadeguatezza della copertura sotto il profilo del suo difetto di completa impermeabilità, il tribunale ha ritenuto provato l'inadempimento dell'appaltatore anche e soprattutto sulla base del parere espresso dal consulente circa l'assoluta inidoneità dell'opera per non essere stata la stessa realizzata a regola d'arte, in considerazione d'una molteplicità di vizi di realizzazione, ed indipendentemente, quindi, dal fatto che i vizi stessi potessero "anche" determinare delle infiltrazioni.

Siffatto fondamentale motivo dell'impugnata decisione non ha trovato sostanziale contestazione nel ricorso eppertanto le contestazioni relative al diverso motivo basato sulla prova delle infiltrazioni divengono inconferenti.

Al riguardo va, infatti, richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse.

Con il terzo motivo, il ricorrente - denunciando ancora vizi di motivazione - si duole che il tribunale abbia erroneamente attribuito efficacia probatoria alle dichiarazioni rese in primo grado da testi del tutto inattendibili, quali il direttore dei lavori ed il socio, consigliere di amministrazione e figlio del titolare della società committente; abbia del tutto omesso di motivare la rilevanza di tali testimonianze, tra l'altro affermata nonostante il diverso avviso del primo giudice, il quale le aveva considerate generiche e contrastanti con le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo.

Il motivo non merita accoglimento.

Non soltanto perché inconferente, giusta quanto già rilevato concludendo sul secondo motivo, ma anche perché inidoneamente formulato e, comunque, infondato.

Dall'esame di quanto dedotto non è dato, infatti, desumere non solo l'effettiva rilevanza delle deposizioni alle quali il ricorrente ha fatto riferimento, giacché solo parte del materiale probatorio acquisito in fase di merito è stato preso in considerazione, ma neppure l'esatto significato delle stesse, giacché non ne è riportato l'integrale contenuto bensì solo una frammentaria ricostruzione, basata sulla prospettazione per riassunto del significato delle stesse quale dal ricorrente soggettivamente inteso, sì che, avulse dal loro contesto e dal complesso delle emergenze istruttorie e collegate con altri singoli elementi del pari riassunti od estrapolati, vengono utilizzate al fine d'estrarne significati verosimilmente favorevoli alle tesi sostenute dal ricorrente stesso, ma non risultano, all'evidenza, suscettibili

d'adeguato riscontro e, quindi, non costituiscono elementi di giudizio inidonei a fornire qualsivoglia supporto al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale loro riesame ai fini di soluzioni dei punti salienti in controversia difformi da quelle adottate dal giudice a quo.

Il difetto di specificità al riguardo determina, ex art. 366 n. 4 c.p.c., l'inammissibilità del motivo sotto due distinti profili.

In primo luogo perché, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, è necessario che il motivo contenga un'esposizione degli elementi di giudizio in fatto tale da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività - al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo - dei mezzi istruttori che si assumano insufficientemente od erroneamente valutati; ond'è, pertanto, necessario che nel motivo vengano precisati, per le prove testimoniali, quanto meno le esatte risposte fornite alle domande rivolte ai testi e particolarmente, volendosi discutere dell'attendibilità di costoro, se fosse stato loro chiesto, ed in quali termini, e quali risposte avessero fornito, in ordine alle ragioni per le quali erano qualificati a riferire sui capitoli di prova.

In secondo luogo perché, per il principio di preclusione, nel giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non precedentemente affrontati nella fase di merito; ond'è che contestazioni in ordine all'idoneità dei mezzi istruttori sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risultino la tempestività e la ritualità della prospettazione innanzi al giudice di quella fase e che tali requisiti risultino, a loro volta, dalla sentenza impugnata o, in difetto, da adeguata indicazione contenutane nel ricorso con la specificazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni rispetto alle risultanze istruttorie erano state formulate, onde consentire al giudice di legittimità di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione proposta, ovvio essendo come una censura, che si sostanzia, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa valutazione delle risultanze istruttorie, della quale non si deduca né dimostri abbia già formato oggetto di specifica adeguata richiesta in sede di merito, non possa trovare ingresso in sede di legittimità.

Al riguardo, non sembra superfluo rilevare altresì come, rendendosi impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate dall'art. 247 c.c., che, diversamente, non avrebbe senso la sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974 (Cass. 14.2.00 n. 1632, 26.6.98 n. 6336, 21.11.97 n. 11635, 18.4.94 n. 3651), appaia del tutto infondata la tesi del ricorrente per cui il giudice del merito sarebbe stato tenuto a fornire una motivazione alla decisione, implicita, di non ritenere inattendibili determinati testi; atteso, infatti, quanto appena richiamato, debbesi ritenere che il giudice del merito sia tenuto a fornire una motivazione solo ove, sulla scorta di congrui ed univoci elementi di giudizio, ritenga il teste inattendibile ovvero ritenga immeritevole d'accoglimento una specifica eccezione d'inattendibilità sollevata da una delle parti - il che, come già rilevato, il ricorrente stesso non deduce d'aver fatto con la necessaria censura all'impugnata sentenza per omesso esame sul punto - e che non sia, invece, evidentemente tenuto a porsi d'ufficio una superflua questione circa l'attendibilità dei testi escussi al solo fine di fornirne, poi, una motivata soluzione negativa.

Né rileva che il giudice di secondo grado non abbia preso in considerazione, per disattenderle, le tesi sulle quali quello di primo grado aveva basato la propria difforme opinione sulla questione, in quanto finalità del giudizio di secondo grado è, per l'appunto nei limiti del devoluto - che, peraltro, nella specie investiva l'integrale riesame dei presupposti in fatto ed in diritto della causa petendi - una nuova valutazione degli elementi da porre a base della decisione ed una nuova pronunzia sull'oggetto della controversia, indipendentemente dalle argomentazioni e dalla decisione del giudice di primo grado, delle quali non costituisce un riesame alla luce delle censure mosse dall'appellante; riesame che può anche aver luogo, in vista della nuova pronunzia, ma che non ne rappresenta il presupposto né ne condiziona l'autonomia ed, infatti, nel giudizio di legittimità il vaglio della decisione di secondo grado non può avere altro oggetto se non gli eventuali vizi ad essa propri, del tutto irrilevante essendone il rapporto con quella di primo grado.

Con il quarto motivo, il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1668 e 1223 c.c. - si duole che il tribunale, nel quantificare l'ammontare del danno risarcibile alla controparte, abbia omesso di rilevare come, in caso di risoluzione del contratto d'appalto, l'appaltatore abbia pur sempre diritto al riconoscimento d'un compenso per le opere già effettuate delle quali, comunque, il committente si sia giovato, disattendendo anche il principio per cui l'ammontare del danno risarcibile alla committente avrebbe dovuto essere commisurato alla differenza tra il costo necessario per il rifacimento dell'opera (€ 8.148.000) e quanto sarebbe spettato all'appaltatore a titolo di corrispettivo per l'opera realizzata (€ 3.500.000).

Il motivo non merita accoglimento.

Premesso, infatti, che la condanna dell'appaltatore al risarcimento del danno in favore del committente, una volta accertata la sussistenza di vizi dell'opera, costituisce una conseguenza della responsabilità dell'appaltatore espressamente prevista ex lege e va quantificata nella misura corrispondente alla spesa totale richiesta dall'eliminazione dei vizi, anche ove a tal fine si renda necessario l'integrale rifacimento dell'opera stessa (Cass. 10.5.00 n. 5984, 12.4.96 n. 3454, 10.1.96 n. 169, 27.8.93 n. 9064, 18.10.88 n. 5667), debbesi considerare che il diritto dell'appaltatore alla percezione d'un qualsivoglia compenso per detta opera allorché ne risultino accertati i vizi, può essere riconosciuto solo se e nella misura in cui una parte dell'opera rimanga in qualche idoneo modo utilizzabile ed utilizzata, di guisa che il committente possa trarne effettivo ed apprezzabile giovamento.

Il che non si verifica nell'ipotesi in cui, come nella specie, l'opera debba essere integralmente rifatta, dacché, in tal caso, l'inadempimento dell'appaltatore non è parziale o inesatto ma totale ed assoluto ed il committente non trae dall'attività posta in essere dall'appaltatore stesso vantaggio alcuno - anzi, può dover affrontare gli ulteriori oneri della rimozione dell'opera, preliminarmente rispetto al suo rifacimento - e ciò comporta, per il consequenziale difetto funzionale della causa del contratto, il venir meno di qualsiasi diritto del detto appaltatore a controprestazione alcuna.

Con il quinto motivo, il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione della norma della tariffa civile forense prevista alla voce n. 82) paragrafo VII di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - si duole che il tribunale, nel condannarlo al rimborso in favore della

controparte delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, abbia integralmente recepito le voci conteggiate dal patrocinio di controparte nella nota spese depositata, ove erano stati erroneamente indicati anche i diritti e le spese di trasferta sostenute dal medesimo patrocinio (avente sede in Trento) per recarsi presso la pretura di Borgo Valsugana.

Il motivo non merita accoglimento.

Non ravvisa, infatti, il collegio validi motivi giuridici - d'altronde non prospettati neppure dal ricorrente - per discostarsi dall'insegnamento impartito sulla questione dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 9.10.90 n. 9913 che, con ampia e puntuale motivazione, basata sulla ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia con riferimento tanto al significato letterale quanto alla ratio delle relative disposizioni, ha ritenuto, sia per l'avvocato che per il procuratore, ricomprese fra le spese da porre a carico della parte soccombente anche l'indennità di trasferta ed il rimborso delle relative spese (pur facendo salvi gli opportuni correttivi in caso di eccessività o superfluità, questione nel caso di specie, non sollevata con il motivo e, comunque, concernente una valutazione in fatto d'esclusiva competenza del giudice del merito).

Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 114,00 dei quali euro 550,00 per onorari.